

**Causa C-351/24****Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di presentazione:**

15 maggio 2024

**Giudice del rinvio:**

Veszprémi Törvényszék (Corte di Veszprém, Ungheria)

**Data della decisione di rinvio:**

29 aprile 2024

**Parte ricorrente:**

C/C Vámügynöki Kft.

**Parte resistente:**

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Direzione delle Entrate dell'Amministrazione nazionale delle Finanze e delle Dogane)

---

Veszprémi Törvényszék (Corte di Veszprém, Ungheria)

(*omissis*)

Nel procedimento giurisdizionale amministrativo relativo al rigetto della domanda di sgravio di dazi doganali (*omissis*), instaurato su istanza proposta da **C/C Vámügynöki Kft.** ([*omissis*] Zalaegerszeg, Ungheria [*omissis*]), parte ricorrente, contro la **Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága** (Direzione delle Entrate dell'Amministrazione nazionale delle Finanze e delle Dogane, Ungheria) ([*omissis*] Budapest, Ungheria [*omissis*]), parte resistente, il Veszprémi Törvényszék (Corte di Veszprém, Ungheria) ha emesso la seguente

**Ordinanza**

Questo organo giurisdizionale (*omissis*) sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

- 1) Se l'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (in prosieguo: il «codice

doganale»), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi nazionale in virtù della quale si dichiara che una prova dell'origine è inesatta senza dare corso al procedimento stabilito dall'articolo 32 dell'appendice [I] della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (in prosieguo: la «Convenzione»).

(*omissis*) [considerazioni di diritto processuale nazionale]

## Motivazione

### Fatti

La ricorrente, che agisce in nome di Best-Epil Kft. (importatore) come rappresentante doganale indiretto, ha chiesto l'immissione in libera pratica di diverse frutta e ortaggi in venti occasioni durante il periodo compreso tra il 17 dicembre 2021 e il 26 febbraio 2022 dinanzi alla Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága (Direzione provinciale delle Finanze e delle Dogane di Csongrád-Csanád, articolazione dell'Amministrazione nazionale delle Finanze e delle Dogane, Ungheria; in prosieguo: l'«autorità doganale di primo grado»). In generale, le merci venivano inviate dall'Albania, dalla Turchia o dal Kosovo, con indicazione che la loro origine era l'Albania o la Turchia. Al momento dell'immissione in libera pratica, è stato indicato il codice di preferenza 300 nella casella 36 della dichiarazione doganale, e la ricorrente, sulla base delle prove dell'origine che venivano allegate, ha chiesto la fissazione dei dazi doganali in conformità al trattamento preferenziale. Nei tre casi rilevanti ai fini della presente controversia, i prodotti freschi (mandarini) spediti dal Kosovo con attestazione della loro origine turca sulla base dei documenti di origine EUR.1 recanti i numeri A0104738, A0104737 e A0104736 sono stati immessi in libera pratica, rispettivamente, il 26 febbraio 2022 (*omissis*), il 22 febbraio 2022 (*omissis*) e il 3 febbraio 2022 (*omissis*).

Dopo l'immissione in libera pratica, il 5 maggio 2023 l'autorità doganale di primo grado ha ordinato un controllo *a posteriori* durante il quale ha dichiarato che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dall'autorità doganale del Kosovo non era conforme alle disposizioni della comunicazione della Commissione 2021/C 418/12, relativa all'applicazione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione (in prosieguo: la «comunicazione della Commissione»), tenuto conto anche del fatto che non si può concedere il regime preferenziale per i prodotti agricoli tra l'Unione europea, il Kosovo e la Turchia e che le autorità doganali del Kosovo neppure possono certificare tale aspetto. Alla luce di quanto sopra, mediante decisioni datate 16 agosto 2023, l'autorità doganale di primo grado ha fissato alcuni dazi doganali supplementari per un importo complessivo di HUF 2 580 000 (*omissis*) e ne ha chiesto il pagamento alla ricorrente.

Il 18 agosto 2023, la ricorrente ha presentato dinanzi all'autorità doganale di primo grado, sulla base dell'articolo 116, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale, una domanda di sgravio di dazi doganali. Nella sua domanda essa ha fatto valere che risultavano soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale, ossia che, dato che l'errore nella prova dell'origine EUR.1 rilasciata nell'ambito della Convenzione era conseguenza dell'errore commesso dall'autorità doganale, non doveva essere effettuata la verifica richiesta dall'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, intesa a stabilire se la ricorrente fosse a conoscenza dell'errore.

### **Decisione dell'amministrazione resistente**

L'autorità doganale di primo grado ha respinto la domanda della ricorrente (*omissis*). Investita di un ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente, l'amministrazione resistente ha confermato la decisione dell'autorità doganale di primo grado (*omissis*).

Nella motivazione della propria decisione, la resistente ha fatto riferimento all'articolo 116, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale, nonché al disposto dell'articolo 119, paragrafi 1, lettera a), e 3, del medesimo codice. A questo proposito, detta amministrazione ha fatto presente che il rilascio del certificato di origine non è avvenuto nell'ambito della cooperazione amministrativa contemplata dall'articolo 31 dell'appendice I della Convenzione, sicché non risulta applicabile l'eccezione prevista dall'articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale, e che, ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del medesimo codice, bisognava esaminare se la ricorrente potesse ragionevolmente scoprire l'errore commesso dall'autorità doganale. L'amministrazione ha inoltre sostenuto che, secondo l'ordinanza n. 2/2022 della Kúria (Corte suprema, Ungheria), emessa in un procedimento nomofilattico in materia di diritto amministrativo, la possibilità di scoprire l'errore non può essere esclusa sostenendo che anche la ricorrente aveva commesso un errore.

Nella decisione della resistente è stato dichiarato che, sebbene l'autorità doganale del Kosovo avesse commesso un errore, la ricorrente avrebbe ragionevolmente potuto scoprirlo, considerato che essa esercita un'attività professionale in ambito doganale, dispone delle autorizzazioni doganali necessarie e delle conoscenze specialistiche adeguate ed ha esperienza in questioni riguardanti le procedure di sdoganamento. La ricorrente dovrebbe conoscere le norme relative al trattamento preferenziale, la normativa e le convenzioni in materia di dazi doganali, nonché la comunicazione della Commissione, sicché essa avrebbe dovuto accorgersi che i certificati di circolazione delle merci EUR.1 erano stati rilasciati in maniera inesatta. A suo giudizio, l'errore nei certificati EUR.1 rilasciati dall'autorità doganale del Kosovo era di natura tale che poteva essere rilevato in maniera inequivocabile sulla base dei documenti ed essere ragionevolmente scoperto.

## **Posizioni delle parti della controversia**

### ***Pretese della ricorrente***

Contro la decisione dell'amministrazione resistente la ricorrente ha proposto un ricorso giurisdizionale amministrativo, con il quale chiede l'annullamento di tale decisione nonché della decisione dell'autorità doganale di primo grado, e chiede altresì che venga ordinato a quest'ultima autorità di dare corso ad un nuovo procedimento. Con riferimento all'illecito giuridico, la ricorrente espone nel suo ricorso che, ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale, l'errore delle autorità competenti giustifica che vengano rimborsati o sgravati gli importi dei dazi all'importazione. A norma dell'articolo 119, paragrafi 1 e 3, del codice doganale, quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa, se il certificato rilasciato dall'autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione si rivela inesatto, si considererà che tale errore non costituisce un errore che poteva ragionevolmente essere scoperto dalla ricorrente, agli effetti dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera a).

La ricorrente ha precisato che, nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista dall'articolo 31 dell'appendice I della Convenzione, le autorità si impegnano a trasmettersi una riproduzione dei timbri e l'indirizzo per le notifiche. Ad avviso della ricorrente, il fatto che le autorità doganali del Kosovo abbiano utilizzato questo modello di timbro per il rilascio di un certificato di circolazione di merci EUR.1 denota l'esistenza della cooperazione amministrativa prevista dall'articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale. Se si ammettesse la tesi della resistente, l'articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale non avrebbe ragione di esistere e la sua applicazione risulterebbe impossibile, dato che le disposizioni dell'articolo 31 dell'appendice I della Convenzione lo priverebbero di contenuto. La resistente avrebbe dovuto svolgere il procedimento di accertamento previsto dall'articolo 32 dell'appendice I della Convenzione, sottoponendo all'autorità doganale del Kosovo la questione dell'esattezza della prova dell'origine. La parte ricorrente ha confidato in buona fede nel fatto che l'autorità doganale situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione, come Parte della Convenzione, avesse rilasciato la prova dell'origine applicando correttamente la Convenzione e i protocolli di quest'ultima.

### ***Risposta dell'amministrazione resistente***

Nel suo controricorso, la resistente ha chiesto il rigetto della domanda. Nel merito, essa ha sostenuto che l'autorità doganale del paese di esportazione (Kosovo) non poteva legittimamente certificare, sulla base della comunicazione della Commissione e della Convenzione, il luogo di origine preferenziale delle merci (Turchia). Ritenendo parimenti che l'errore menzionato fosse rilevabile sulla base della stessa prova dell'origine, non era necessario che la resistente sottoponesse all'autorità doganale dello Stato di esportazione la questione dell'autenticità del

documento, dato che la Convenzione non contiene alcuna prescrizione al riguardo. Essa ha negato che dovesse intendersi come cooperazione amministrativa il fatto che l'autorità doganale avesse rilasciato il certificato EUR.1 utilizzando il modello di timbro. A suo avviso, l'articolo 31 dell'appendice I della Convenzione non contiene alcuna regola in proposito e non può essere interpretato in maniera estensiva.

L'autorità doganale del Kosovo non poteva certificare l'origine preferenziale turca. L'accertamento cui si riferisce l'articolo 32 dell'appendice I della Convenzione può essere effettuato quando l'autorità doganale della Parte contraente di importazione abbia validi motivi per dubitare dell'autenticità del documento; tuttavia, la resistente non si è posta simili dubbi nell'ambito della sua azione, dato che poteva constatarsi con assoluta sicurezza l'errore dei documenti e che questi non erano idonei a certificare il luogo dell'origine, sicché non occorre dare corso al procedimento di controllo della prova dell'origine.

L'amministrazione resistente ha evidenziato che il rimborso di dazi doganali a causa di un errore commesso dall'autorità, previsto dall'articolo 116, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale, potrebbe trovare applicazione soltanto nel caso in cui, conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, la ricorrente non potesse ragionevolmente scoprire l'errore. Considerata la sua perizia ed esperienza in ambito doganale, la ricorrente avrebbe dovuto ragionevolmente scoprire l'errore, dato che questo si riflette nei documenti. In virtù dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, la persona che presenta una dichiarazione doganale è responsabile dell'autenticità, dell'accuratezza e della validità dei documenti a sostegno di tale dichiarazione.

L'amministrazione resistente ha sostenuto altresì che, ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera b), del codice doganale, la buona fede della ricorrente deve essere valutata in maniera separata, sicché il fatto che la ricorrente abbia agito in buona fede non esclude che essa potesse ragionevolmente scoprire l'errore commesso dall'autorità doganale.

## **Diritto dell'Unione**

### ***Articolo 116 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (in prosieguo: il «codice doganale»)***

«1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi:

- a) importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso;
- b) merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;
- c) errore delle autorità competenti;

d) equità.

(...)).

***Articolo 119 del codice doganale***

«1. In casi diversi da quelli di cui all'articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 120 si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all'importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, e

b) il debitore ha agito in buona fede.

(...)

3. Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.

(...)).

***Articolo 64 del codice doganale***

«(...)

2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.

(...)).



***Articolo 15 dell'appendice I della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (in prosieguo: la «Convenzione»)***

«1. I prodotti originari di una delle parti contraenti beneficiano, all'importazione nelle altre parti contraenti, delle disposizioni degli accordi pertinenti su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

- a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;
- b) un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;
- c) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione di origine" o "dichiarazione di origine EUR-MED") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb.

(...)).».

***Articolo 31 dell'appendice I della Convenzione (Cooperazione amministrativa)***

«1. Le autorità doganali delle parti contraenti si trasmettono a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED nonché gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente convenzione, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti».

***Articolo 32 dell'appendice I della Convenzione (Controllo delle prove dell'origine)***

«1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniquale volta le autorità doganali della parte contraente importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri obblighi di cui alla presente convenzione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della parte contraente importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte contraente esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

(...).

***Comunicazione 2021/C 418/12 della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione (in prosieguo: la «comunicazione della Commissione»)***

«Occorre ricordare che il cumulo diagonale può essere applicato soltanto se le Parti di fabbricazione finale e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le Parti che partecipano all'acquisizione del carattere originario, ossia con tutte le Parti di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di una Parte che non ha concluso accordi con le Parti di fabbricazione finale e/o di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine.

(...)

Nella tabella 3 le date indicate si riferiscono alla data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale allegati agli accordi di libero scambio tra l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE. Ogni volta che si fa riferimento alla convenzione in un accordo di libero scambio tra Parti di questa tabella, nella tabella 2 è aggiunta una data preceduta da "(C)".

Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall'unione doganale UE-Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra l'Unione europea e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo di origine.

(...)



(...) È possibile il cumulo diagonale tra Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Si veda tuttavia la tabella 3 per la possibilità di cumulo diagonale tra Unione europea, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia.

(...))».

Per quel che riguarda le merci che rientrano nell'ambito dell'Unione doganale UE-Turchia, la data di applicazione è il 27 luglio 2006, la quale non si applica ai prodotti agricoli né ai prodotti del carbone e dell'acciaio. La data di inizio dell'applicabilità tra Turchia e Kosovo è il 1° settembre 2019.

### **Motivi del ricorso al rinvio pregiudiziale**

Nel presente caso di specie, il giudice remittente chiede che si chiarisca se la resistente, nella sua qualità di autorità doganale della Parte contraente di importazione, sia legittimata a concludere, per quel che riguarda la prova dell'origine rilasciata a norma dell'articolo 15 dell'appendice I della Convenzione, che l'autorità doganale della Parte contraente di esportazione ha rilasciato la prova dell'origine violando le norme della Convenzione, oppure se si debba dare previamente corso alla procedura di controllo prevista dall'articolo 32 dell'appendice I della Convenzione.

Questo giudice non ha rinvenuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nessuna causa riguardante l'interpretazione dell'articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale.

La questione sollevata è pertinente ai fini della presente causa, in quanto, ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale, l'esonero di responsabilità della ricorrente ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del medesimo codice si fonda esclusivamente sul rilascio di un certificato inesatto nell'ambito di una cooperazione amministrativa. Nondimeno, il rilascio delle prove dell'origine normalmente non si verifica nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista dal titolo VI della Convenzione, bensì nel contesto dei procedimenti previsti dal titolo V, sicché può essere fondata la tesi della ricorrente secondo cui un'interpretazione restrittiva del diritto dell'Unione priverebbe di contenuto l'articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale.

Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che non poteva trovare applicazione il cumulo diagonale delle merci di cui si tratta, motivo per cui vi è un errore nel contenuto della prova dell'origine EUR.1. Nella presente controversia, l'autorità doganale ha adottato la propria decisione soprassedendo al procedimento previsto dall'articolo 32 dell'appendice I della Convenzione e senza chiedere all'autorità doganale del Kosovo che esaminasse la conformità della prova dell'origine.

Il procedimento previsto dall'articolo 32 dell'appendice I della Convenzione – che trova posto nel titolo VI – si svolge nell'ambito di una cooperazione

amministrativa e può essere attivato quando l'autorità doganale della Parte contraente di importazione nutra fondati dubbi. A mente dell'articolo 32, paragrafo 3, dell'appendice I della Convenzione, l'autorità doganale della Parte contraente di esportazione è quella incaricata di procedere all'accertamento. Nella presente controversia, l'autorità doganale ha sostenuto che può affermarsi al di là di qualsiasi ragionevole dubbio e con assoluta sicurezza che è stato violato il disposto della Convenzione e che l'autorità doganale della Parte contraente di esportazione non poteva certificare un'origine che giustificasse un trattamento preferenziale.

Ad avviso del giudice remittente, sulla base dell'articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale, non è chiaro se, quando si scopre un errore nella prova dell'origine, l'autorità doganale della Parte contraente di importazione possa dichiarare che tale prova è inesatta anche prescindendo dalla procedura di controllo della prova dell'origine. Ciò presuppone che, ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, si debba verificare se fosse possibile che la ricorrente scoprisse ragionevolmente l'errore. Nel caso in cui, allorché scopre un errore nella prova dell'origine, l'autorità doganale dovesse obbligatoriamente procedere al controllo previsto dall'articolo 32 dell'appendice I della Convenzione, ove consideri che la prova dell'origine è inesatta, deve ritenersi, ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 3, di detto codice, che la ricorrente non potesse scoprire l'errore. Nel caso in cui l'autorità doganale fosse obbligata, prima di adottare la propria decisione, a procedere al controllo della prova dell'origine dinanzi all'autorità doganale del paese di esportazione, nel caso di specie i fatti constatati dall'autorità doganale sarebbero incompleti.

Alla luce di quanto sopra esposto, questo giudice sollecita l'interpretazione della Corte di giustizia riguardo alla questione se sia conforme all'articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale una prassi nazionale in virtù della quale, in caso di errore in una prova dell'origine rilasciata dalle autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione, l'autorità doganale della parte contraente di importazione dichiara l'esistenza di un errore nella prova dell'origine senza fare ricorso al procedimento previsto dall'articolo 32 dell'appendice I della Convenzione.

(*omissis*) [considerazioni di diritto processuale nazionale]

Veszprém, 29 aprile 2024.

(*omissis*) (firme)